

La contraddizione. Anche con sentenza favorevole, nella pratica la rimozione dei dati rimane molto ridimensionata: manca una convenzione internazionale che la imponga

Diritto dimezzato: vale soltanto nella Ue, non su scala mondiale

Marisa Marraffino

Il diritto all'oblio è tornato di recente al centro di due pronunce della Corte di Giustizia europea che ne hanno messo in luce limiti e criticità. Se da un lato essere dimenticati dalla Rete non è un diritto assoluto, dall'altro - quando ne esistono i presupposti - dovrebbe garantire all'utente di essere deindicizzato da tutte le versioni del motore di ricerca. Invece, ancora oggi, i tribunali di tutto il mondo faticano ad assicurare un diritto all'oblio planetario e non soltanto europeo. Così accade che, ottenuto il riconoscimento del diritto alla deindicizzazione dei propri dati personali, le pronunce dei Garanti e dei tribunali abbiano effetto soltanto per le estensioni europee dei motori di ricerca, vanificando così di fatto la portata applicativa del diritto all'oblio.

Contenzioso con Google

Il primo caso trattato dalla Corte di giustizia europea del Lussemburgo, con la sentenza nella causa C-507/17 dello scorso 24 settembre, ha tratto origine dalla impugnazione di Google di una multa di 100mila euro irrogata dalla Cnil francese (Commissio-

ne nazionale per l'informatica e la libertà) per essersi rifiutato di applicare la deindicizzazione di un contenuto a tutte le versioni mondiali del motore di ricerca e non soltanto a quelle nazionali. Il Consiglio di Stato francese ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia europea la quale ha stabilito che allo stato attuale non sussiste per il gestore di un motore di ricerca che accoglie una richiesta di deindicizzazione un obbligo di effettuarla su tutte le versioni del suo motore di ricerca. Il diritto dell'Unione obbligherebbe Google a limitare tale deindicizzazione soltanto alle versioni del suo motore di ricerca corrispondenti a tutti gli Stati membri, ma non di quelle con estensioni extra Ue, e ad adottare misure efficaci per garantire una tutela effettiva dei diritti fondamentali della

persona interessata.

La contraddizione

In sintesi: l'utente - nonostante abbia diritto ad essere dimenticato dalla rete - non potrà di fatto veder realizzata una deindicizzazione assoluta, cioè mondiale, perché non esiste una norma che lo imponga. Una contraddizione che ha messo in luce i limiti di un diritto fortemente voluto

dall'Unione europea e cristallizzato nell'articolo 17 del Regolamento Ue 679/2016 ("Diritto all'oblio"). È una evidente limitazione anacronista di un diritto che non può avere confini, proprio perché ha la sua declinazione naturale nella Rete che non ha limitazioni territoriali.

Le conseguenze rischiano di essere paradossali. Il cittadino che si veda riconosciuto un diritto non può nella pratica vederlo attuato, se non in forma ampiamente ridimensionata, a causa dell'assenza di una convenzione internazionale che lo preveda espressamente. Basta infatti cambiare l'estensione del motore di ricerca o collegarsi da uno Stato extra Ue per veder riaffiorare tutti i risultati per i quali si è ottenuta la deindicizzazione davanti a un tribunale o un'autorità garante di uno Stato membro.

Un paradosso messo in luce una settimana più tardi dalla stessa Corte di Giustizia europea che nella sentenza del 3 ottobre scorso nella causa C-18/18 ha tentato un'interpretazione "ortopedica" della direttiva 2000/31/Ce sul commercio elettronico che mirerebbe a stabilire un equilibrio tra i vari interessi in gioco. Infatti, pur non prescrivendo

un diritto alla deindicizzazione mondiale, la direttiva non lo vieterebbe neppure.

Sulla base di questo principio di buon senso, la Corte di giustizia arriva a stabilire che il giudice di uno Stato membro potrebbe ingiungere al motore di ricerca di deindicizzare a livello mondiale i contenuti ritenuti non più attuali e addirittura ordinare

la rimozione dei contenuti equivalenti. Una pronuncia che tenta di evitare un pericoloso vuoto di tutela, rimettendo ai tribunali degli Stati membri - caso per caso - il delicato giudizio di bilanciamento che consenta una tutela effettiva dei diritti degli interessati. Spetterà allora alla giurisprudenza interna fare luce sui limiti del diritto all'oblio, chiedendo - se del caso - che il gestore del motore di ricerca effettui una deindicizzazione su tutte le sue versioni, anche esterne al territorio Ue.

Dati sensibili


Una particolare attenzione dovrà essere prestata per i dati sensibili, ovvero per tutte le informazioni di carattere giudiziario, politico, religioso, sanitario o sessuale, la cui diffusione ha un impatto particolarmente forte sulla vita privata e pro-

fessionale degli interessati. In breve, il gestore di un motore di ricerca, quando riceve una richiesta di deindicizzazione, dovrà verificare sulla base dei motivi di interesse pubblico rilevanti se l'inserimento del link tra i risultati di una ricerca effettuata a partire dal nome della persona interessata sia necessario per l'esercizio del diritto di informazione degli utenti della Rete oppure se debba prevalere il diritto dell'interessato ad essere dimenticato.

Per ora le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno superato l'orientamento più restrittivo della Corte di appello di Cagliari che aveva stabilito che una notizia «se inserita in un preciso disegno editoriale non può mai dirsi superata», in quanto «il tempo non cancella ogni cosa e la memoria, anche se dura e crudele, può svolgere un ruolo nel sociale, in una assoluta attualità che ne giustifica il ricordo».

Per le Sezioni Unite i giudici di merito hanno invece il compito di valutare in concreto l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone protagoniste dei fatti narrati (sentenza 19681 del 22 luglio 2019).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LA FOTOGRAFIA DELL'OBLIO IN ITALIA ATTRAVERSO GOOGLE

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del maggio 2014 ha stabilito che gli utenti hanno il diritto di chiedere ai motori di ricerca come Google di rimuovere determinati risultati relativi alle domande basate sul nome di una persona

RICHIESTE 2014-2019

72.282

Richieste di rimozione (Italia)

302.202

Url di cui è stata richiesta la rimozione (Italia)

Fonte: Google

I SITI PIÙ COINVOLTI

Domini da cui è stato tolto il maggior numero di Url

	URL RIMOSI	URL TOT. RICHIESTI
scontent.cdninstagram.com	1.370	2.238
www.facebook.com	1.036	3.110
www.youtube.com	988	2.909
ricerca.gelocal.it	983	3.818
www.sesso-escort.com	900	1.686
www.trovanumeri.com	814	1.146
twitter.com	754	1.575
247.libero.it	736	2.531
ricerca.repubblica.it	673	2.967
it-it.facebook.com	564	1.441

ANDAMENTO DELLE DOMANDE RICEVUTE

Numero totale di domande e degli Url di cui è stata richiesta la rimozione. *In migliaia*



CATEGORIE DEI RICHIEDENTI

Il dato rappresenta il numero di richieste ricevute a partire da gennaio 2016.

Cifre in percentuale

